



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 27 ottobre 2023

NEWS DEL GIORNO

[MinLav: nuovo elenco soggetti autorizzati verifiche periodiche attrezzature](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Riforma del lavoro sportivo: i chiarimenti dell'INL](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Min.Lav.: i dati aggiornati delle domande per Supporto Formazione e Lavoro](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Quando il c.d. "tempo tuta" rientra nel concetto di orario di lavoro?](#)
di Redazione

NON SOLO LAVORO

[Il giornalismo in tempo di guerra: poche regole importanti](#)
di Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

MinLav: nuovo elenco soggetti autorizzati verifiche periodiche attrezzature

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, con [Decreto direttoriale del 24 ottobre 2023, n. 123](#), il quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, come previsto dall'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere le verifiche da parte dei datori di lavoro, verifiche che sono ulteriori rispetto alle attività ed al monitoraggio interno che deve essere assolto dall'impresa ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008.

I soggetti che possono svolgere tali attività di verifica periodica debbono necessariamente essere iscritti all'apposito elenco di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, i quali, nell'esercizio delle loro attività di verifica, sono chiamati tra l'altro a conservare copia della documentazione acquisita entro il termine decennale.

Per quanto concerne poi l'aspetto specifico dell'inserimento negli elenchi di cui sopra, il Ministero del Lavoro provvede tra l'altro a verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione all'interno dell'arco di tempo quinquennale di validità dell'iscrizione medesima.

Seminario di specializzazione

Gestione del rapporto di lavoro nel settore edile: novità 2023

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Riforma del lavoro sportivo: i chiarimenti dell'INL

di **Redazione**

L'INL, con circolare n. 2/2023 del 25 ottobre 2023, fornisce le prime indicazioni in merito alla riforma del lavoro sportivo introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021 e successivi ed ulteriori decreti attuativi.

La citata circolare passa in rassegna le varie forme contrattuali trattate nel D.Lgs. n. 36/2021, distinguendo l'inserimento in contesti professionistici e dilettantistici, fermo restando che l'attrazione nell'uno piuttosto che nell'altro contesto, discende dall'appartenenza della propria federazione.

In prima battuta, vengono individuate le figure che incarnano ruoli espressamente sportivi, quali l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico e quello sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara.

Vengono, poi, individuate le casistiche che rientrano nella definizione di lavoro di natura subordinata, ivi compreso quello professionistico prestato da sportivi, salvo i casi nei quali il rapporto con la società sia effettivamente autonomo, in quanto ad esempio legato alla partecipazione a determinate manifestazioni.

Molto voluminoso lo spazio dedicato allo sport dilettantistico, sia per l'ampiezza della sfera normativa, sia per la generalizzata distribuzione del fenomeno.

Viene anche in questa sede ribadita la distinzione in materia di contrattualistica tra lavoratori sportivi in senso stretti, rispetto a coloro che svolgono prestazioni amministrativo – gestionali.

I rapporti dei primi (i lavoratori sportivi) sono tendenzialmente attratti nell'ambito di applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative, ed al ricorrere di particolari condizioni sono ascrivibili a quelle nei confronti dei quali si realizza una presunzione di assenza di etero – organizzazione di cui all'art. 2 comma 2.

Sul punto la circolare n. 2/2023 dell'INL ricorda come anche il superamento della soglia attualmente prevista (24 ore su base settimanale) non costituisca una presunzione assoluta, e quindi in presenza delle caratteristiche richieste, lo schema contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa sia comunque prevedibile.

Viene poi passata in rassegna la disciplina delle collaborazioni di carattere amministrativo – gestionale, per le quali non è invece prevista una presunzione di legge e la cui genuinità del



ricorso allo schema della collaborazione coordinata e continuativa è quindi sottesa al rispetto del requisito generale della parasubordinazione.

Altro tema affrontato dalla circolare 2/2023 è quello inerente la tempistica entro la quale effettuare le registrazioni obbligatorie, sia connesse alla formalizzazione dei rapporti, sia in merito alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sia in generale, sia in fase di prima applicazione della norma.

Seminario di specializzazione

Rapporto di lavoro nel settore sportivo: le novità dopo la riforma

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: i dati aggiornati delle domande per Supporto Formazione e Lavoro

di **Redazione**

Il [Ministero del Lavoro](#) ha reso noti i dati aggiornati relativamente alle domande relative al Supporto per la formazione e il lavoro pervenute alla data del 25 ottobre 2023.

Nel portale del Ministero viene specificato che, alla data sopra indicata, le domande complessivamente pervenute sono pari a 107.938, delle quali 55.584 sono state presentate direttamente dai cittadini, e le restanti 52.354 per il tramite di Patronati.

Viene ricordato come l'accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro è consentito a partire dal 1° settembre 2023 a favore di ex percettori di Reddito di Cittadinanza con età compresa tra i 18 ed i 59 anni, privi di condizioni di fragilità all'interno del proprio nucleo (figli minori, persone con disabilità e over 60).

Master di specializzazione

Progettare e gestire la previdenza complementare

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Quando il c.d. “tempo tuta” rientra nel concetto di orario di lavoro?

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 agosto 2023, n. 25478, ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. “tempo tuta”, costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (nella specie, relativa alla richiesta avanzata da alcuni ferrovieri per vedersi riconosciuto il compenso per il c.d. “tempo tuta”, il discrimine per il diritto alla retribuzione era stato individuato nell'imposizione in capo ai lavoratori dell'obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali: non essendo dimostrata detta circostanza, ma anzi, essendo dimostrato il contrario, la Corte ha rigettato l'appello, negando ai ferrovieri il diritto alla retribuzione per il tempo tuta).

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



Il giornalismo in tempo di guerra: poche regole importanti

di Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Questi sono tempi complessi per il nostro mondo. Tempi in cui ci troviamo a doverci confrontare con conflitti che, vicini o lontani, ci toccano il cuore e ci impediscono di restare indifferenti. La voglia di comprendere è forte. Il desiderio di informarsi ancora di più. Farlo in modo costruttivo non è solo desiderabile ma essenziale per poter avere il quadro della situazione senza cadere in flussi propagandisti. Il giornalismo, quello di qualità, ha ancora oggi il ruolo di faro e guida in un mare agitato. Sebbene risulti complicato riconoscerlo, è possibile farlo con qualche accorgimento che può diventare un'abitudine all'informazione. L'obiettivo è quello di restare alla larga da notizie che alimentano disinformazione e che possono provocare non pochi danni alle persone e alla situazione stessa.

- **Valutare le fonti con cautela:** quando il mondo è sconvolto dalla guerra, il valore delle informazioni affidabili raggiunge il suo apice. È il momento di essere critici e rigorosi nella valutazione delle fonti. Le prime notizie che giungono potrebbero essere lontane dalla verità. Non basta fidarsi ciecamente, bisogna scavare più a fondo. Ricercare notizie provenienti da fonti rispettabili e da giornalisti noti per la propria integrità. L'informazione costruttiva si basa su una solida fondazione di verità.
- **Preferire la qualità alla quantità:** in un mondo sovraccarico di informazioni, la ricerca della qualità diventa più importante che mai. L'abbondanza di notizie può portare alla confusione e all'ansia. La chiave è concentrarsi su poche fonti autorevoli scavando sulle questioni chiave, approfondendo la comprensione e prendendo decisioni ponderate.
- **Promuovere il dialogo costruttivo:** durante la narrazione di un conflitto è spesso alimentata la polarizzazione. Cerchiamo, invece, spazi in cui possa fiorire il dialogo. Partecipiamo a conversazioni tra persone informate e che abbiano un tono pacato.
- **Social network con parsimonia:** l'informazione corre in rete più velocemente di quanto si possa immaginare. Teniamolo a mente e proviamo a non farci conquistare da contenuti che fanno leva sulla curiosità, sulla rabbia o sulla paura. Cerchiamo anche in questo caso una narrazione ponderata e utile, fedele e rispettosa.

Le nostre scelte informative possono fare la differenza, influenzando la comunità in cui viviamo le nostre giornate. Come pubblico abbiamo la responsabilità di ciò che mettiamo in circolo, per questo risulta importante restare in contatto con l'informazione di qualità provando a cercare sempre punti di vista differenti. Per uscire dal rischio propaganda ed



evitare di partecipare alla disinformazione. Viviamo in un mondo iperconnesso, facciamone buon uso.

